

LE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI E L'AZIONE COLLETTIVA RISARCITORIA

Cosa cambia per i consumatori/utenti con l'introduzione dell'Azione collettiva risarcitoria e come si stanno preparando le Associazioni per utilizzare al meglio questo strumento di tutela dei diritti.

Di seguito le posizioni (in ordine alfabetico) dei rappresentanti delle 16 associazioni del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU)

ACU

Gianni Cavinato – Presidente nazionale

L'ACU ha sostenuto l'introduzione nel nostro ordinamento della class action, avvenuta coll'ultima Finanziaria, pur vedendone tutti i limiti, che sono legati alla **procedura, troppo lunga e farraginoso**, con un filtro di ammissibilità preventivo ed una camera di conciliazione, per il riconoscimento del risarcimento ai singoli danneggiati, pure già in presenza di una sentenza positiva, che rischiano di vanificare la rapidità e la immediatezza di questa forma di tutela collettiva; ACU inoltre ritiene che **vada allargato il perimetro dei soggetti legittimati** a proporre tale azione, anche ai comitati nati su singole questioni e su singole vertenze o sinistrosità plurioffensive, ad esempio per il danno ambientale o da gravi errori di guida di mezzi militari o nel settore del trasporto aereo.

ADICONSUM

Paolo Landi – Segretario generale

L'azione collettiva avrebbe dovuto aprire una nuova stagione in difesa del consumatore, passando da una mera azione di tutela individuale ad una collettiva. Per questo obiettivo l'Adiconsum si è adoperata nei confronti della precedente legislatura e nei confronti di quella appena conclusa. **Il disegno di legge a firma Bersani, Padoa-Schioppa, Mastella e le varie proposte in Parlamento facevano sperare in un testo più efficace. Lo era quello approvato inizialmente al Senato.** Il testo definitivo, a seguito dell'opposizione di Confindustria e di altre lobby, rappresenta invece un vero e proprio stravolgimento che ha portato ad una procedura macchinosa, lunga e scarsamente efficace. **Adiconsum è intenzionata ad utilizzare, comunque, la normativa d'intesa anche con altre associazioni.** Occorre tuttavia fare attenzione a non creare attese o illusioni di facili e rapidi risarcimenti che questa normativa non consente. Auspichiamo che possa comunque rappresentare **un deterrente per favorire soluzioni negoziali extragiudiziali.**

I limiti della normativa, sui quali occorre operare per un'interpretazione estensiva da parte dei giudici, ad avviso di Adiconsum, sono: a) la procedura d'urgenza che potrebbe accorciare i tempi in modo considerevole; b) la possibilità per il giudice di decidere anche sulle richieste del risarcimento e non

Ufficio stampa Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti CNCU
ufficiostampa@cncu.it - Luisa Leonzi 348.8013644

ACU, ADICONSUM, ADOC, ADUSBEP, ASSOUTENTI, CASA DEL CONSUMATORE, CTCU,
CITTADINANZATTIVA, CODACONS, CODICI, CONFCONSUMATORI, FEDERCONSUMATORI,
LEGA CONSUMATORI, MOVIMENTO CONSUMATORI, MDC, UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI

solo sui criteri sul risarcimento minimo (quando ciò è possibile); c) l'assunzione di decisioni anche a maggioranza, nel corso del ricorso alla procedura conciliativa, per evitare il rischio che il tutto possa concludersi con un mancato accordo e, quindi, con un nulla di fatto. Queste le richieste che Adiconsum intende presentare al nuovo legislatore: a) che la sentenza non sia di mero accertamento di un diritto, ma di carattere esecutivo, cioè di condanna; b) che la procedura venga semplificata prevedendo un unico appello; c) che tutte le vittime, non solo quindi quelle che hanno dato l'adesione all'eventuale azione collettiva come prevede invece l'attuale testo, possano beneficiare degli eventuali risarcimenti ottenuti.

ADOC

Carlo Pileri - Presidente

L'Adoc ha costituito il 20 dicembre un coordinamento legale nazionale che si occuperà della Class action. Di esso fanno parte cinque avvocati, che si avvaleranno della consulenza di quattro professori universitari di Roma, Firenze e Torino.

L'Adoc realizzerà due seminari di studio sulla Class action, uno ad Aosta ad aprile e uno a Roma a giugno.

L'Adoc non ha al momento nessun obiettivo predefinito contro cui fare l'azione di classe. In ogni caso l'intenzione è di "non attivare questa procedura né tanto per farla, né senza aver esperito ogni altro tentativo di trovare soluzioni stragiudiziali".

"Continuiamo a ritenere la conciliazione una delle soluzioni più opportune e vantaggiose per i consumatori", affermano all'associazione. "Naturalmente non ci esimeremo dall'adire la class action nel momento in cui i diritti dei consumatori siano stati palesemente violati e nessun'altra soluzione sia stata possibile per ottenere il risarcimento dovuto".

ADUSBEF

Elio Lannutti - Presidente

L'inserimento nell'ordinamento giuridico italiano della class action apre la strada a **numerose azioni di risarcimento collettivo**: dal risparmio tradito, all'anatocismo, dal benchmark fissato - ma non rispettato - dai fondi comuni di investimento, alla simmetria dei tassi di interessi. L'Italia ha così anticipato la proposta di Bruxelles sull'azione collettiva, (prevista per l'anno prossimo) ed ha, al tempo stesso, sconfitto l'arroganza in particolare delle banche. Il presidente dell'Abi, Corrado Fissola, si era scagliato contro uno strumento di civiltà giuridica, perché, affermazione testuale, "in Finanziaria è stata introdotta inopinatamente la class action".

Adusbef che si avvale del filtro preventivo di noti giuristi e matematici del calibro di Alfredo Galasso (Università di Palermo), Ugo Ruffolo (Università di Bologna), Beppe Scienza (Università di Torino), ha già raccolto centinaia di moduli di adesione, dai facsimili pubblicati sul suo sito www.adusbef.it.

Questi i settori: Anatocismo, Risparmio Tradito, Simmetria Tassi. Moduli che vedono le banche come controparte, per ristorare tre gravissime "malefatte":

1) **l'anatocismo**, praticato per oltre mezzo secolo con il concorso del controllore (Bankitalia) ossia la ricapitalizzazione trimestrale degli interessi vietata dall'art.1283, norma imperativa del codice civile,

Ufficio stampa Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti CNCU
ufficiostampa@cncu.it - Luisa Leonzi 348.8013644

facendo ricorso ad usi, abusi e soprusi bancari, censurati da numerose sentenze di Cassazione e da ultima, Sezioni Unite n. 21095 del 4 novembre 2004.

2) **il saccheggio del risparmio delle famiglie** italiane tramite il collocamento con destrezza di tango bond, Parmalat, Cirio ed altri bidoni finanziari per un controvalore di 50 miliardi di euro a 1 milione di risparmiatori frodati.

3) **la mancata applicazione del decreto Bersani** sull'obbligo delle banche di **aumentare i tassi simmetricamente** quando BCE aumenta il costo del denaro. Variazione mai adottata dalle banche che, anzi, si sono sempre limitate ad adeguare velocemente i tassi passivi per la clientela affidata, trascurando e praticamente azzerando i tassi di remunerazione dei depositi.

Per aderire, bisogna scaricare i moduli ed inviare raccomandata alla propria banca, per posta semplice all'Adusbef, che nelle prossime settimane renderà note le ulteriori iniziative.

ASSOUTENTI

Mario Finzi - Presidente

L'Assoutenti sta predisponendo a livello nazionale un **pool intersettoriale di legali e professionisti** in altri settori (commercialisti, medici legali ecc., su base volontaristica, denominato "Assoutenti lex") al fine di intraprendere Azioni collettive risarcitorie aventi un reale fondamento e non a fini esclusivamente propagandistici. Vi saranno inoltre, presso tutte le sedi territoriali, altri professionisti che avranno il compito di vagliare l'esistenza dei presupposti anche legali per intraprendere tali azioni sulla base delle segnalazioni dei propri Associati.

L'Assoutenti ritiene che l'introduzione dell'Azione collettiva risarcitoria (c.d. Class action) comporterà, dopo una prima fase di azioni giudiziarie anche clamorose, una successiva fase di maggiore disponibilità da parte delle aziende a riconoscere i diritti dei consumatori già al momento dell'inizio del rapporto di consumo. In sostanza lo strumento dovrebbe avere, oltre al valore di opportunità giudiziaria a disposizione del cittadino, **un ruolo preventivo di arma dissuasiva** verso chi viola sistematicamente, o comunque disinvoltamente, i diritti del consumatore. Ciò comporterà l'introduzione da parte delle imprese di contratti **finalmente chiari anche per il consumatore** con conseguenti virtuosi effetti sul mercato e sulla concorrenza, escludendo automaticamente aziende e imprese che operano in modo vessatorio nei confronti del consumatore e sleale nei confronti delle aziende concorrenti.

Per quanto riguarda il testo dell'art. 140 bis del Codice del Consumo si richiede:

- **in caso di accoglimento della domanda**, l'obbligo per il Giudice di disporre la pubblicazione della sentenza con gli stessi criteri previsti dal comma 3;
- specificare che la **somma minima da corrispondere** (comma 4) è da ritenersi **già titolo esecutivo**;
- specificare **ove debba comporsi la Camera di Conciliazione e che i costi della stessa siano addebitati all'impresa convenuta** ex comma 5 già dichiarata soccombente.

CASA DEL CONSUMATORE

Alessandro Fede Pellone - Presidente

La Casa del Consumatore sta effettuando **numerose incontri con diversi studi legali** per verificare le ipotesi di convenzione con gli stessi al fine di coordinare le azioni collettive, non solo dal punto di vista

Ufficio stampa Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti CNCU
ufficiostampa@cncu.it - Luisa Leonzi 348.8013644

della tutela del consumatore, ma anche sotto l'aspetto prettamente legislativo.

“La nostra linea – sottolineano i dirigenti dell'associazione - è rivolta ad operare **azioni collettive soprattutto rivolte ai servizi legati a diversi territori nazionali** come ad esempio le società municipalizzate o le altre società legate a territori specifici a testimonianza del nostro impegno legato alle aree urbane e rurali, cioè dove minore è la difesa per il piccolo cittadino.”

Un altro aspetto importante sarà formare e collaborare con studi legali a noi convenzionati per evitare duplicazioni di azioni o strumentalizzazioni.

Per la Casa del consumatore “è **importante prima di tutto che i consumatori conoscano e siano consapevoli di questa nuova opportunità**. La nostra associazione – affermano - si sta impegnando moltissimo proprio nell'informazione del consumatore in merito a tale occasione per far valere i propri diritti.”

CENTRO TUTELA CONSUMATORI E UTENTI – BOLZANO

Walter Andreaus - Direttore

La nostra associazione si è già fatta promotrice e/o ha organizzato nel recente passato cause "collettive" in loco, secondo gli strumenti sino ad ora disponibili (litisconsorzi con identico *petitum*). Quindi **l'esperienza acquisita** costituirà senz'altro una valida base anche per affrontare a breve il discorso class action, che avrà certo modalità e procedure diverse da quelle di una tradizionale causa collettiva, ma sarà ispirato dalle medesime finalità ed intenzioni. Lo studio del nuovo iter previsto per la class action sta impegnando i **giuristi del nostro centro**, per arrivare preparati all'appuntamento della prossima entrata in vigore della nuova procedura. Riteniamo importanti in questa fase preliminare anche gli **scambi di informazioni** che potranno essere desunti da **convegni ed incontri con esperti del settore e del diritto**, anche se poi molto importanti saranno le concrete esperienze che la nostra associazione sicuramente andrà ad affrontare nel momento in cui l'azione sarà pienamente operativa ed utilizzabile.

Finalmente i consumatori/utenti avranno a disposizione uno strumento indispensabile per difendere meglio i loro diritti. Per troppi anni le associazioni e i consumatori sono stati ingiustamente privati di un mezzo importante di tutela. Ora è a loro disposizione.

Ci sarà bisogno probabilmente di qualche correttivo e miglioramento per rendere più efficace lo strumento. Solo le prime applicazioni ci potranno dire quanto sarà buona ed efficace la nuova disciplina. Sin d'ora il nostro Centro dice no a qualsiasi paventato tentativo delle lobbies imprenditoriali di impedire la proposizione della class action in merito a diritti e situazioni sorti prima della sua entrata in vigore. Vi sono ancora troppe questioni aperte, dall'anatocismo, ai risarcimenti invocati per molti scandali finanziari, a pratiche commerciali scorrette di alcune aziende (vedi telecomunicazioni) per le quali molti consumatori attendono giustizia.

Quello che temiamo è che, conoscendo i tempi della giustizia italiana, la procedura si riveli macchinosa e complessa e che quindi **i tempi per un giudicato possano allungarsi notevolmente**. Del resto anche il famoso “rito societario”, che avrebbe dovuto accelerare le azioni di risarcimento nell'ambito bancario e degli investimenti, si è rivelato alla fine meno snello del rito ordinario. Ci auguriamo che non accada lo stesso con la class action. Dopo un primo brevissimo periodo di “osservazione” del nuovo procedimento, sarà necessario intervenire con tempestività laddove si

Ufficio stampa Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti CNCU
ufficiostampa@cncu.it - Luisa Leonzi 348.8013644

ACU, ADICONSUM, ADOC, ADUSBEF, ASSOUTENTI, CASA DEL CONSUMATORE, CTCU,
CITTADINANZATTIVA, CODACONS, CODICI, CONFCONSUMATORI, FEDERCONSUMATORI,
LEGA CONSUMATORI, MOVIMENTO CONSUMATORI, MDC, UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI

ravvisino ostacoli e intoppi normativi che possano costituire un freno al pieno realizzarsi degli obiettivi.

CITTADINANZATTIVA

Giustino Trincia – Vice segretario generale

Dopo anni di grave squilibrio a danno dei cittadini consumatori all'interno soprattutto dei mercati liberalizzati (vedi ad esempio settore telefonia, banche, assicurazioni) finalmente **uno strumento che aiuta a bilanciare le posizioni e assicurare ai mercati di riferimento maggiore rispetto della correttezza commerciale** a beneficio di tutti, cittadini e imprese.

Non è certo lo strumento di deterrenza forte che auspicavamo, ma è una importante affermazione per le associazioni di consumatori e per le attività di tutela "pionieristica" e coraggiosa svolta in questi anni. Attività di tutela collettiva che spesso si è svolta efficacemente anche al fuori dei tribunali. **La tutela collettiva infatti deve continuare ad essere esperita anche con strumenti quali conciliazioni, campagne forti e capillari di informazione sui diritti dei cittadini**, attività di controllo e di pressione politica sui governi locali e nazionali, monitoraggi sistematici della qualità dei servizi. Le associazioni civiche quindi non affidino tutto alla class action, si rischierebbe di perdere il contatto con la realtà e perdere l'anima popolare/sociale che caratterizza l'intervento di tutela dell'associazionismo civico.

I possibili campi di applicazione da parte di Cittadinanzattiva della prima azione collettiva risarcitoria sono al momento: trasporto ferroviario, in particolare a tutela dei pendolari del Lazio, gestione e smaltimento dei rifiuti in Campania e erogazione del servizio idrico. Sono questi infatti i settori dove riceviamo al momento maggiore richiesta di tutela e che consentono, come nel caso della Campania, di provare ad estendere la norma anche alle responsabilità delle pubbliche amministrazioni.

Avere oggi uno **strumento giudiziario nuovo**, di superamento della azione inibitoria verso il riconoscimento di una azione risarcitoria rafforza la tutela e il riconoscimento dei diritti ma scorgiamo già anche tutta la difficoltà, non da ultima quella economica, per rendere davvero praticabile da parte delle associazioni questo strumento; basti pensare, in particolare, al meccanismo di composizione della classe. Bisogna quindi **aggiungere un importante tassello** per passare dall'affermazione dei principi ai fatti.

È per questo motivo che Cittadinanzattiva chiede la costituzione di un fondo per la class action finanziato ad esempio anche dai proventi delle multe AGCOM al pari di quanto accade per multe Antitrust. Sta diventando infatti più incisiva l'attività sanzionatoria anche da parte dell'Autorità delle telecomunicazioni; tanto per fare un esempio, è di qualche giorno fa la decisione di Telecom di pagare in oblazione (evitando così sanzione più pesante) circa 7 milioni di euro per il procedimento avviato in tema di servizi non richiesti. Perché non destinare anche questi fondi ai cittadini garantendo loro la possibilità di tutela legale collettiva? Insomma la strada è ancora in salita.

Ufficio stampa Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti CNCU
ufficiostampa@cncu.it - Luisa Leonzi 348.8013644

ACU, ADICONSUM, ADOC, ADUSBEF, ASSOUTENTI, CASA DEL CONSUMATORE, CTCU,
CITTADINANZATTIVA, CODACONS, CODICI, CONFCONSUMATORI, FEDERCONSUMATORI,
LEGA CONSUMATORI, MOVIMENTO CONSUMATORI, MDC, UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI

CODACONS

Carlo Rienzi – Presidente

La legge finanziaria 2008 introduce nel nostro ordinamento, come articolo 140-bis del Codice del Consumo, l'azione collettiva risarcitoria, impropriamente denominata class action. Impropriamente perchè, purtroppo, tale nuova normativa ha **ben poco della class action americana**.

Il Codacons valuta **positivamente tale introduzione** nel nostro ordinamento, ma purtroppo non può non sottolineare **alcune criticità**, che ci auguriamo possano al più presto venire corrette con opportune e prossime modifiche legislative.

Innanzitutto **non è previsto alcun danno punitivo** (la condanna proporzionata al fatturato delle aziende che hanno commesso un illecito) unico reale deterrente, sull'esperienza americana, delle vessazioni nei confronti dei consumatori.

Ma, soprattutto, vi è un grave problema di **inefficacia di una eventuale azione giudiziaria**: una "class action" vinta da un'associazione di consumatori, dopo anni di giudizio, rischia di non avere infatti valore concreto per i consumatori. Infatti, se la società condannata non proporrà ai consumatori danneggiati, nei 60 giorni successivi alla notifica della sentenza, ex art. 4, "il pagamento di una somma", e se deciderà, anche qui legittimamente dal punto di vista normativo, di non "conciliare", ex art. 6, il consumatore si vedrà purtroppo costretto ad agire giudizialmente, con un'azione individuale, pagandosi un suo avvocato e con la necessità di anticipare tutte le spese di giudizio.

Non esiste poi **nessuna norma di raccordo tra le class action portate avanti da più associazioni e/o altri soggetti**: che succederà se più associazioni agiranno contemporaneamente contro la stessa impresa, magari per lo stesso comportamento illegittimo ma con richieste giudiziarie differenti?

Il Codacons valuta inoltre **grave che non sia stata prevista almeno una qualche forma di gratuito patrocinio** per le associazioni dei consumatori, onlus senza fine di lucro, che dovranno affrontare queste class action, investendo soldi, mezzi, energie, a loro spese e senza la previsione di nessun concreto rientro economico, contro multinazionali miliardarie che potranno permettersi, legittimamente, di pagare i migliori avvocati per i 20 anni necessari per arrivare a una soluzione definitiva, prima nel giudizio contro le associazioni e poi negli eventuali giudizi individuali contro i poveri singoli consumatori. Dovrebbe essere previsto, perlomeno, che le spese delle consulenze tecniche eventualmente disposte dal giudice, spesso molto costose, ma necessarie per accertare la verità dei fatti, vengano almeno anticipate dalla società convenuta, come già avviene per le azioni in cui si contesta la difettosità di un prodotto (art. 120 comma 3 Codice Consumo).

Tra gli aspetti positivi di questa nuova normativa, vi è comunque l'effetto oggettivo che l'esistenza di tale istituto potrà avere sui comportamenti delle società commerciali, anche a fini dissuasori. La proposizione di una class action, nei confronti di una società che metta in atto comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori, potrà avere certamente un impatto negativo sulla sua immagine pubblica, elemento che verrà certamente considerato dal mondo produttivo.

Nonostante le criticità illustrate, il Codacons valuta comunque positivamente l'introduzione di questa "azione collettiva risarcitoria" nel nostro ordinamento, auspicando **che il nuovo Parlamento possa al più presto intervenire con le necessarie modifiche legislative**, nell'interesse concreto e sostanziale dei consumatori.

Ufficio stampa Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti CNCU
ufficiostampa@cncu.it - Luisa Leonzi 348.8013644

ACU, ADICONSUM, ADOC, ADUSBEF, ASSOUTENTI, CASA DEL CONSUMATORE, CTCU,
CITTADINANZATTIVA, CODACONS, CODICI, CONFCONSUMATORI, FEDERCONSUMATORI,
LEGA CONSUMATORI, MOVIMENTO CONSUMATORI, MDC, UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI

Codacons sta "**addestrando**" **350 legali dell'associazione in tutta Italia**, così da creare una specializzazione in materia. Sta inoltre studiando la possibilità di far partire le prime azioni collettive, ma al momento, non c'è niente di certo.

CODICI

Ivano Giacomelli – Segretario nazionale

L'associazione si è attivata per sostenere il provvedimento, invitando, attraverso il sito www.codici.org, i cittadini a **segnalare una class action** per avviare la richiesta di risarcimento di massa. Il Codici ha individuato dodici possibili azioni. Una è in merito al mancato recapito della posta: l'associazione ha avviato una istruttoria per avviare un'azione collettiva di massa. Altre possibili azioni di class action saranno rese pubbliche, sul sito, nei prossimi giorni.

Tra le altre iniziative il Codici prevede, per la fine del mese di marzo, un evento in collaborazione con l'Università Roma Tre con la partecipazione di tecnici, professori universitari che affronteranno la questione della class action nelle sue diverse sfaccettature.

Il Codici ha individuato **diverse criticità**. In particolare ne citiamo due:

- comma 2: **legittimazione attiva; adesione e intervento**

Il concetto di adeguata rappresentatività di interessi collettivi da parte di associazioni e comitati diversi dalle associazioni nazionali di consumatori lascia ampio margine di discrezionalità al giudice senza parametri certi. L'adesione in forma scritta da comunicarsi al proponente l'azione da parte dei singoli presuppone forme di pubblicità da parte del proponente. Adesione ed intervento: il legislatore equipara l'adesione all'azione (da comunicarsi per iscritto al proponente fino anche alla precisazione delle conclusioni nel giudizio di appello) e l'intervento in giudizio. Codici crede che sia necessario approfondire il rapporto tra le due situazioni e il rapporto con l'art. 105 c.p.c.;

- comma 3: **giudizio di ammissibilità; pubblicità**

Codici esprime le sue perplessità in merito alla inammissibilità qualora il giudice non ravvisi "un interesse collettivo suscettibile di adeguata tutela": viene rimessa alla discrezionalità dell'organo giudicante l'individuazione quando un interesse collettivo è meritevole di adeguata tutela. Teoricamente, quindi, non basterebbe dimostrare l'esistenza della lesione dei diritti di una pluralità di utenti, ma questa deve fondersi in un interesse collettivo qualificato. Mancanza di elementi e parametri. La pubblicità a carico del proponente in caso di ammissibilità della domanda è secondo il Codici irragionevole, dopo una valutazione seppur sommaria della presenza degli elementi obiettivi di cui al comma 1, dell'accertamento della presenza di un interesse collettivo e della lesione dei diritti di una pluralità di soggetti, attribuire l'onere della adeguata pubblicità a carico dell'associazione proponente è assurdo. Ci si chiede come si possano recuperare queste spese in presenza di una sentenza di accoglimento.

CONFCONSUMATORI

Mara Colla - Presidente

Dopo aver partecipato alla consultazione promossa dalla Commissione parlamentare competente proponendo emendamenti (gennaio 2007), la Confconsumatori sta **formando i quadri dirigenti e i**

Ufficio stampa Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti CNCU
ufficiostampa@cncu.it - Luisa Leonzi 348.8013644

legali, sia trasferendo la conoscenza dello strumento processuale e degli effetti prodotti nei paesi in cui è in vigore, sia simulandone l'utilizzo responsabile in Italia.

Confconsumatori considera che l'utilizzo degli strumenti che l'ordinamento pone nelle mani dei cittadini consumatori con senso di responsabilità e nel loro esclusivo interesse, uno dei quali certamente è la riduzione dei tempi e dei costi della giustizia, sia il modo giusto di porsi nei confronti del mercato. Ogni decisione relativa ad azioni da intraprendere sarà presa a tempo debito.

Il nuovo articolo 140 bis del Codice del consumo rappresenta certamente una novità per l'ordinamento giuridico italiano. Tale novità può essere analizzata da due differenti prospettive: la prima è quella che possiamo definire, in senso lato, politica, mentre la seconda è quella più strettamente giuridica. L'inserimento all'interno dell'ordinamento nazionale di una disciplina in materia di azione collettiva può rappresentare per il nostro Paese **un'opportunità** sia per quanto riguarda il rapporto associazioni-cittadini, sia per quanto riguarda una maggior attenzione delle imprese nei confronti dei consumatori. Siamo infatti di fronte ad un nuovo strumento che l'ordinamento giuridico mette a disposizione della collettività con il fine di far valere al meglio i diritti che altre norme del medesimo ordinamento prevedono a favore dei singoli consumatori. Non siamo di fronte ad una normativa che crea nuovi diritti sostanziali, ma ad una disciplina che intende **rendere più efficaci i diritti già previsti dall'ordinamento**. Semplificando, possiamo così sintetizzare: i diversi diritti sanciti dall'ordinamento sono la voce, l'azione collettiva è il microfono per amplificare l'efficacia dei diversi diritti di cui sono già titolari i cittadini.

La Confconsumatori ritiene che uno dei successi più importanti che la normativa in materia di azione collettiva potrà conseguire è quello di **spingere le imprese ad adottare comportamenti virtuosi nei rapporti con i consumatori e con gli utenti. L'azione collettiva risarcitoria dovrebbe diventare un deterrente** per spingere le imprese ad eliminare o modificare comportamenti illegittimi o comunque non improntati al rispetto dei principi di correttezza e buona fede. Affinché ciò accada, l'azione collettiva risarcitoria deve, al momento dell'applicazione pratica, **dimostrarsi uno strumento di provata efficacia**. Ad oggi è assai difficile ipotizzare quali potranno essere gli effetti pratici della nuova disciplina. Il mondo dell'associazionismo consumeristico nazionale dovrebbe riuscire ad interpretare l'azione collettiva non come una competizione tra le diverse sigle, ma come **un'opportunità per unire le forze per il raggiungimento di un obiettivo comune**.

Le associazioni hanno oggi l'opportunità, anzi l'"obbligo", di fondere le diverse competenze per assicurare il miglior successo alla neonata class action. A nostro parere sarebbe un importante passo avanti per l'intero sistema consumeristico italiano se le associazioni riuscissero a dar vita a comuni pool di tecnici con l'obiettivo di studiare in modo approfondito la materia. E' indubbio, infatti, **che i problemi giuridici che la nuova disciplina in materia di azione collettiva risarcitoria pone** sono di notevole spessore, così come è evidente che il promotore dell'azione collettiva dovrà assumersi notevoli oneri di natura organizzativa e finanziaria. A tal proposito basti pensare all'obbligo di dare idonea pubblicità ad un'azione collettiva che ha superato il giudizio di ammissibilità da parte del Tribunale competente.

Ufficio stampa Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti CNCU
ufficiostampa@cncu.it - Luisa Leonzi 348.8013644

ACU, ADICONSUM, ADOC, ADUSBEF, ASSOUTENTI, CASA DEL CONSUMATORE, CTCU,
CITTADINANZATTIVA, CODACONS, CODICI, CONFCONSUMATORI, FEDERCONSUMATORI,
LEGA CONSUMATORI, MOVIMENTO CONSUMATORI, MDC, UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI

FEDERCONSUMATORI

Rosario Trafiletti – Presidente

La class action è da noi considerata uno strumento formidabile funzionale ad un mercato più chiaro, più trasparente e non ingannevole. Ciò agevolerà una onesta concorrenza. Tale strumento deve essere utilizzato come ultima istanza, teoricamente ne preferiremmo il non utilizzo poiché significa che non vi sono truffe e danni ai cittadini.

Federconsumatori tenterà sempre prima di tutto di ricercare soluzioni conciliative con gli autori del danno o della truffa. Non dovremo mai nell'utilizzo di tale strumento, rasentare o essere nel campo della temerarietà.

Là dove si presentino elementi atti ad un utilizzo della class action Federconsumatori sarà sicuramente operativa e ciò in tutti i campi ed in tutti i settori.

Non intendiamo ora che si modifichi la norma prima che vi sia una vigorosa sperimentazione. Temiamo fortemente il rischio di una manipolazione in peggio.

LEGA CONSUMATORI

Pietro Praderi - Presidente

L'azione collettiva risarcitoria è frutto di un blitz della finanziaria 2008. Anche perché approvata in modo affrettato avrà bisogno di **un percorso impegnativo per diventare concretamente operativa** e qualificarsi come strumento giuridico che semplifichi e non complichì il sistema giudiziario.

Di essa c'era bisogno in vicende quali quelle dei **Bond Parmalat, Cirio ecc**, ma l'associazione aggiunge: soprattutto **come rimedio e deterrente a fronte di pratiche commerciali sleali**, per le quali esiste una Direttiva CE, tempestivamente recepita in Italia dal Codice del Consumo. Si pensi ad esempio, ad un fenomeno diffuso come i cosiddetti servizi telefonici "a valore aggiunto", attuato sulla base di un cinico calcolo "di molti coinvolti e colpiti a fronte di pochi che protestano e avviano procedure giudiziarie". L'entità del danno subito con l'imbroglìo non compensa il costo dell'eventuale azione, così che il danno "giace dove cade". L'azione collettiva risarcitoria, se posta in essere in modo agile e rapido è in grado di costituirsi come valido rimedio.

In questi mesi siamo stati spettatori della **campagna contro l'Azione collettiva risarcitoria** condotta con durezza dalla Confindustria e dalle forze economiche, e che non ha risparmiato le associazioni dei consumatori attaccate anche con argomentazioni infondate: La Lega consumatori si dice convinta che l'Azione collettiva risarcitoria può costituirsi come **contributo importante** per la modernizzazione dell'industria, della distribuzione, del sistema dei servizi, per l'affermazione della concorrenza, per la qualificazione del mercato.

L'azione collettiva risarcitoria è in grado di inserirsi nel **percorso di accesso alla giustizia in Italia** in modo organico e non dirompente perché in grado di integrarlo e innovarlo.

Merita una notazione il fatto che in Italia sono in rapido sviluppo le procedure estragiudiziali, soprattutto la **conciliazione**. È un percorso che vede molto impegnate le associazioni dei consumatori e le imprese disponibili alla composizione pacifica delle controversie. Quanto alla conciliazione c'è una pluralità di modelli pubblici e privati per una composizione pacifica di controversie direttamente riferite al singolo cittadino-consumatore, ma ci sono esperienze in atto riferite invece ad una collettività di persone coinvolte in controversie di natura collettiva. E' il caso delle conciliazioni sui

Ufficio stampa Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti CNCU
ufficiostampa@cncu.it - Luisa Leonzi 348.8013644

bond. Parmalat, Cirio, eccetera negoziata dalla Banca Intesa con le associazioni dei consumatori e che ha interessato oltre 24 mila risparmiatori. Si è trattato non di uno strumento per controversie individuali, ma di una esperienza di conciliazione collettiva gestita con procedure in parte analoghe a quelle della class action americana, a partire dall'avviso di apertura della procedura all'intera categoria dei consumatori interessati. Ora, l'azione collettiva risarcitoria italiana che interviene a valle del percorso qui citato dell'accesso alla giustizia alternativa rende possibile un rapporto integrativo della conciliazione collettiva verso l'Azione collettiva risarcitoria, mentre questa può sviluppare verso la prima, di fatto, un sostegno e una collaborazione sinergica. Viene a crearsi un assetto nel quale, come avviene sul piano individuale, in caso di controversia è preferibile ricorrere alla conciliazione come strumento di composizione delle controversie, coesistenziale, rapida, gratuita o almeno poco costosa, rispetto all'Azione collettiva risarcitoria come strumento di giustizia ordinaria, ugualmente importante nel percorso che conduce al processo, che è altro rispetto a quello della conciliazione. Questo, secondo la Lega consumatori-Acli, è la linea strategica da condividere e perseguire, nella quale le associazioni dei consumatori e le aziende sono sin da subito in grado di svolgere un ruolo naturale motivato e positivo.

MOVIMENTO CONSUMATORI

Lorenzo Miozzi - Presidente

Nei prossimi mesi il Movimento Consumatori promuoverà diverse azioni collettive risarcitorie nei seguenti settori:

- nel **trasporto ferroviario** per l'illegittimità di numerose norme contenute nelle condizioni di trasporto di Trenitalia S.p.A., in relazione all'ammontare delle sanzioni comminate in caso di biglietto mancante o non convalidato, ai danni provocati dai ritardi ed alla qualità del servizio rapportata all'aumento dei prezzi;
- nel **settore delle telecomunicazioni** per le illegittime modifiche delle condizioni tariffarie da parte delle maggiori compagnie telefoniche che hanno costretto milioni di utenti a corrispondere aumenti non giustificati ed illegittimi; per la richiesta di penali non dovute in caso di recesso in violazione della legge Bersani del 2007;
- nel **settore dell'intermediazione finanziaria** per la grave violazione delle leggi che tutelano il risparmio da parte delle maggiori banche italiane nella negoziazione dei titoli Cirio, Parmalat e Argentina e dei prodotti My-Way – For You;
- nel **settore del credito al consumo** per il comportamento contrario a buona fede e correttezza di alcune società di finanziamento.

Il Movimento Consumatori, pur ritenendo che le attuali disposizioni sulle azioni collettive risarcitorie **rappresentino un primo passo** per assicurare l'accesso alla giustizia dei consumatori e degli utenti danneggiati da illeciti di massa, ritiene **che l'attuale formulazione della norma sia inefficiente ed inidonea a raggiungere gli obiettivi di deterrenza e riparazione che si propone.**

Il Movimento Consumatori ritiene indispensabili **alcune significative modifiche** all'attuale testo di legge:

1. Le azioni collettive devono poter essere proposte per tutti gli illeciti, extracontrattuali e contrattuali, imputabili tanto alle imprese quanto **alla pubblica amministrazione**; riteniamo irragionevole l'attuale

Ufficio stampa Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti CNCU
ufficiostampa@cncu.it - Luisa Leonzi 348.8013644

limitazione dell'azione alle sole imprese ed ai soli illeciti contrattuali verificatisi nell'ambito di contratti per adesione di cui all'art. 1342 c.c. (art. 140bis, 1° co.).

2. Riteniamo necessario **superare il sistema dell'opt-in** prevedendo che la sentenza che definisce il giudizio, accogliendo le domande dei consumatori, fa stato nei confronti di tutti i danneggiati appartenenti alla classe. Solo così le azioni collettive risarcitorie possono avere un reale effetto di deterrenza dal compimento degli illeciti per il futuro.

3. E' necessario **ripensare ai tempi dell'azione**, prevedendo ad esempio che l'impugnazione dell'ordinanza che dichiara ammissibile l'azione non sospenda il giudizio;

4. E' necessario comunque **ripensare ai costi delle azioni** prevedendo che: (i) i costi per la pubblicizzazione dell'azione siano posti a carico del convenuto; (ii) anche in caso di parziale successo dell'azione il convenuto debba essere condannato a corrispondere le spese legali al proponente determinate sulla base del valore complessivo dell'illecito posto in essere; (iii) i costi per la procedura di conciliazione di cui al sesto comma devono essere posti a carico del convenuto soccombente. E' inoltre necessario prevedere l'esenzione dal contributo unificato.

5. E' necessario **ripensare alla fase individuale di liquidazione del danno** chiarendo se la procedura prevista all'art. 140bis, 6° co. sia una conciliazione o un arbitrato e prevedendo contemporaneamente la possibilità di agire in giudizio in forme semplificate che consentano la liquidazione dei danni in tempi ragionevoli.

MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO

Antonio Longo - Presidente

Il Movimento Difesa del Cittadino ha avvocato alla segreteria nazionale qualsiasi valutazione e decisione su class action da lanciare. Questo per evitare fughe in avanti e iniziative solo di immagine. E' stato costituito un **gruppo di lavoro** coordinato dal segretario nazionale avv. Luigi Mariano che istruirà le proposte di *class action*. Inoltre nei prossimi mesi (tra aprile e maggio) si farà a Roma un **seminario di formazione** per gli avvocati del Movimento sul tema della class action. C'è anzitutto un cambiamento di tipo politico, nel senso che le tutele si sono certamente rafforzate.

C'è un primo effetto quasi di "**ammonimento**", di tipo preventivo, per le aziende che vendono prodotti e servizi, nel senso che l'Azione risarcitoria collettiva sarà uno strumento in più a tutela dei consumatori, soprattutto per la miriade di piccole vertenze del valore di qualche decina di euro che finora venivano praticamente abbandonate dagli stessi utenti. Una volta sperimentati i primi procedimenti e conosciuti gli orientamenti della magistratura, si potranno proporre **eventuali modifiche migliorative** sia per la procedura che per la tempistica. Attualmente c'è una procedura molto farragিনosa, che rischia effettivamente di allungare i tempi della decisione. Quanto alla principale critica fatta all'attuale normativa, e cioè di essere una sorta di mega-conciliazione, il Movimento non ritiene questo un aspetto negativo, perchè come MDC non siamo per le soluzioni giudiziarie a tutti i costi, ma siamo per risposte rapide ed efficaci, a costo zero o molto ridotto per i cittadini.

Infine, c'è la questione dei **costi da sostenere**. E' un problema serio, ma va affrontato tenendo conto del fatto che c'è chi è pronto a lanciare, soprattutto per motivi di effetto mediatico, una miriade di procedimenti. E c'è da responsabilizzare gli utenti, chiedendo un contributo economico per le spese. Si

Ufficio stampa Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti CNCU
ufficiostampa@cncu.it - Luisa Leonzi 348.8013644

ACU, ADICONSUM, ADOC, ADUSBEF, ASSOUTENTI, CASA DEL CONSUMATORE, CTCU,
CITTADINANZATTIVA, CODACONS, CODICI, CONFCONSUMATORI, FEDERCONSUMATORI,
LEGA CONSUMATORI, MOVIMENTO CONSUMATORI, MDC, UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI



potrebbe istituire un fondo-spese, magari utilizzando le multe Antitrust, ma con regole di accesso e limiti di disponibilità per ciascuna associazione.

UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI
Massimiliano Dona – Segretario generale

L'Unione nazionale consumatori ha programmato dei Seminari formativi per i legali delle oltre cento sedi territoriali dell'associazione, perché sarà importante essere capaci di individuare correttamente le situazioni nelle quali è esperibile una azione collettiva: spesso le informazioni riportate da alcuni "addetti ai lavori" non sono corrette e il rischio è quello di fare un buco nell'acqua e di cominciare con il piede sbagliato, a tutto danno della fiducia dei cittadini in questa nuova opportunità.

Inoltre l'Unc ha realizzato **un sito (www.classaction.it) per raccogliere segnalazioni** dai comuni cittadini sui danni subiti: sarà importante essere vicini alla gente e ai suoi problemi per farne il miglior uso.

L'Unc intanto si è messa al lavoro su una **dozzina di dossier** riguardanti società telefoniche, emittenti satellitari, finanziarie, banche, assicurazioni, catene della grande distribuzione commerciale, produttori di tabacco, medicinali, autoveicoli, tour operators.

L'azione collettiva appena introdotta nel Codice del consumo non è una class action ma qualcosa di simile ad un'azione di gruppo che, più o meno, con le stesse modalità era esperibile già in precedenza. Da un punto di vista processuale non sarà, quindi, facile sperare in una **semplificazione delle procedure** che consenta un più agevole ed economico accesso alla giustizia da parte dei singoli consumatori.

Tra i tanti **punti che andrebbero corretti** meritano di essere segnalati **il campo di azione inspiegabilmente limitato** ai contratti su moduli e formulari, **l'impossibilità di agire contro la Pubblica amministrazione**, **le lungaggini in fase di esecuzione della sentenza di condanna e la mancata previsione di un danno punitivo** che avrebbe consentito di rendere queste azioni praticabili dalle associazioni di consumatori che allo stato sono nell'impossibilità di attivarle, proseguirle e pubblicizzarle, vista la scarsità di mezzi a loro disposizione.

Ufficio stampa Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti CNCU
ufficiostampa@cncu.it - Luisa Leonzi 348.8013644

ACU, ADICONSUM, ADOC, ADUSBEF, ASSOUTENTI, CASA DEL CONSUMATORE, CTCU,
CITTADINANZATTIVA, CODACONS, CODICI, CONFCONSUMATORI, FEDERCONSUMATORI,
LEGA CONSUMATORI, MOVIMENTO CONSUMATORI, MDC, UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI